

ALLEGATO

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11

Codice del gruppo di sforzo di pesca	Lunghezza fuori tutto delle navi	Gruppo di stock	Assegnazione iniziale	Spostamento	Assegnazione dopo lo spostamento
EFF1/MED1_TR1	< 12 m	Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	2739	2200	4939
EFF1/MED1_TR2	≥ 12 m e < 18 m		41200	-2200	39000
EFF1/MED1_TR3	≥ 18 m e < 24 m		27707	0	27707
EFF1/MED1_TR4	≥ 24 m		3698	0	3698
EFF2/MED1_TR1	< 12 m	Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	453	0	453
EFF2/MED1_TR2	≥ 12 m e < 18 m		3342	0	3342
EFF2/MED1_TR3	≥ 18 m e < 24 m		2691	0	2691
EFF2/MED1_TR4	≥ 24 m		360	0	360

21A05431

DECRETO 6 agosto 2021.

Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione;

Visto, in particolare, l'allegato III, punto 8, del regolamento (UE) 2017/1185, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della Commissione, del 1° ottobre 2019;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

